
n. 9243/2006 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di MILANO

in composizione monocratica

Sezione IV civile

Giudice Giovanni Rollero

Oggi, 21 novembre 2007, a seguito di discussione orale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale sopra riportato, promossa

DA

elettivamente domiciliati in via Lamarmora nr. 42, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Patrizia Zingone, che li rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione,

ATTORI

CONTRO

elettivamente domiciliata in via Manara nr. 15, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Massimo Levi Pessina, che la rappresenta e difende per delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione,

CONVENUTA

Oggetto: diritto di servitù

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 21 novembre 2007

IN FATTO E IN DIRITTO

Rilevato che i coniugi ! ed ! proprietari dal 19 giugno 1979 di un appartamento al terzo piano dello stabile condominiale di via Pisacane nr. 3, Milano chiedono che I b, proprietaria dal 9 aprile 1987 di un appartamento al primo piano dello stesso stabile, venga condannata ad abbattere un muro eretto il 6 febbraio 1986 dal dante causa della convenuta su un terrazzino di pertinenza esclusiva dell'alloggio ora della sig.ra ! in quanto lesivo di un'asserita servitù di luce gravante su detto terrazzino a beneficio delle parti comuni, per l'illuminazione delle scale condominiali, attraverso la luce naturale proveniente dalla finestra posta a chiusura di tale terrazzino; rilevato che gli attori invocano il regolamento del Condominio di via Pisacane nr. 3, di cui affermano la natura contrattuale, quale titolo costitutivo dell'invocata servitù; considerato che il regolamento in parola, all'art. 19 intitolato "servitù e disposizioni particolari", non contempla la servitù invocata dagli attori fra quelle gravanti sull'una o l'altra porzione dello stabile condominiale; considerato che a sostegno della domanda di accertamento della servitù di luce non può neppure invocarsi il disposto dell'art. 3 del regolamento condominiale, laddove prevede che sono parti comuni:"....Gli impianti per le diramazioni del gas, luce ed energia elettrica che non siano di proprietà degli enti fornitori o che non siano all'interno delle singole unità immobiliari", non già per la ragione addotta dalla convenuta (a pagg. 1-2 della memoria ex art. 183 V comma cpc), secondo cui "la fonte della pretesa luce" (vale a dire il terrazzino che riceve la luce naturale) "è all'interno dell'esclusiva proprietà la la la la la la per il semplice rilievo della non pertinenza al caso di specie dell'invocata norma regolamentare, volta a

disciplinare unicamente la proprietà comune ovvero esclusiva o di terzi degli impianti e manufatti per la conduzione dell'energia elettrica, l'illuminazione artificiale e la fornitura del gas e che non riguarda, quindi, la fattispecie per cui è causa;

ritenuto, in conclusione, che non è provata l'esistenza della servitù invocata dagli attori e che, pertanto, è doveroso il rigetto delle domande da costoro proposte, con la conseguente condanna, in via solidale, alla rifusione delle spese di lite della convenuta, liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI MILANO in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta o assorbita ogni diversa domanda, eccezione o deduzione,

RIGETTA

tutte le domande degli attori ed CONDANNA

in solido a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 45,00 per spese, € 1.300,00 per diritti, € 2.700,00 per onorari, € 500,00 per rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari e, così complessivamente, in € 4.545 00, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, all'udienza del 21 novembre 2007.

il Giudice Giovanni Rollero

